

*Nuovo regime di impugnazione del riconoscimento: Catania spiega quale sarà il regime transitorio*

Corte App. Catania, sez. famiglia, persona, minori, sentenza 22 luglio 2013 (Pres. Zappia, est. Russo)

**IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL FIGLIO – DE JURE CONDENDO: NUOVO ART. 263 C.C. – REGIME TRANSITORIO - PRECISAZIONI**

*L'attuazione della delega contenuta nella Legge 219/2012 – de jure condendo - riforma l'art. 263 c.c. nel senso che l'azione resta imprescrittibile per il figlio, ma viene introdotto un termine di decadenza che determina la improponibilità della azione oltre i cinque anni dalla annotazione ("L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento"). Così facendo si pone anche -ovviamente- un problema di disciplina transitoria, in particolare per le azioni che sono già state proposte; e lo stesso testo di decreto legislativo dispone, quanto alla disciplina transitoria, che, pur applicandosi la norma anche ai figli nati prima della entrata in vigore della legge 219/2012, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sicchè, a riforma completata, dovrà decorrere un primo quinquennio, oltre il quale si consolideranno tutti i riconoscimenti di figli nati fuori dal matrimonio (già figli naturali) di vecchia data; ma entro questo quinquennio, le azioni già promosse e quelle promuovende non possono essere considerate soggette a decadenza.*

**FENOMENI INTERIORE HOMINE – RILEVANZA GIURIDICA - ESCLUSIONE**

*Tutti i fenomeni che si esauriscono in interiore homine, non rilevano per il diritto.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Omissis

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di appello del 3.2.2012 L. S. impugnava la sentenza del Tribunale di Catania di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale, decidendo sulla domanda di impugnazione riconoscimento figlio naturale per difetto di veridicità, proposta da L. F. contro L. S., ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. ha accolto la domanda e dichiarato la inefficacia del riconoscimento, ordinando all'Ufficiale di stato civile di trascrivere la sentenza; ha accolto la domanda riconvenzionale e dichiarato il diritto del convenuto a mantenere, per sé e per i suoi discendenti, il cognome "L.", ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni derivanti dal riconoscimento e successivo disconoscimento, ha

Riproduzione riservata

dichiarato inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale, di risarcimento danni per essere state negate al convenuto le visite alla madre, ed ha compensato tra le parti le spese di giudizio, ponendo quelle di consulenza a carico della parte attrice anticipataria.

Ha proposto appello L. S., riponendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. e l'eccezione di prescrizione della azione, quantomeno nell'ordinario termine decennale; ha censurato la mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. dovendosi invece individuare profili di colpa nel comportamento di L. F. per averlo riconosciuto senza fare alcun accertamento e successivamente disconosciuto, ha censurato la ritenuta non connessione con la domanda principale della domanda di risarcimento danni da lui promossa per non essergli stato consentito di vedere la madre morente, essendo i fatti collegati, ed ha chiesto la riforma della sentenza in conformità ai motivi di appello, con vittoria di spese.

Si è costituito resistendo L. F. chiedendo la vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Alla udienza del 7 marzo 2013 la Corte ha assunto la causa in decisione con termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello la parte insiste nella eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. nella parte in cui dispone che l'azione è imprescrittibile, ed in particolare nella parte in cui non prevede che si applichi almeno il termine ordinario decennale di prescrizione. Sostiene inoltre, che in ogni caso, non si individua un interesse della controparte a ristabilire la veridicità dello *status*, essendo trascorsi più di venticinque anni.

La Corte osserva che, a parte le argomentazioni già espresse dalla sentenza di primo grado, può ritenersi la manifesta inammissibilità ed irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata dall'appellante, già alla luce della recente ordinanza n. 7 dell'anno 2012 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile analoga questione sollevata dal Tribunale Bolzano. In particolare la Corte Costituzionale ha affermato che *“la contestata previsione della imprescrittibilità, che dalla norma impugnata è riferita a tutti i soggetti legittimati all'azione, potrebbe essere sostituita in svariati modi, e quindi non necessariamente prevedendo, al posto di un altrettanto ipotizzabile ordinario o breve termine di prescrizione, solo il diverso strumento del termine di decadenza”* ed inoltre che *“neppure risulterebbero soluzioni costituzionalmente imposte quella di eliminare o meno l'imprescrittibilità a seconda dei diversi soggetti che agiscono per impugnare il riconoscimento, ovvero quella ineludibile (in quanto diretta ad evitare gli stessi inconvenienti che hanno portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale proprio dell'art. 244 cod. civ.: sentenze n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985) di individuare un momento di decorrenza dell'eventuale termine alla impugnazione che non vulneri il diritto di azione del soggetto, fintanto che sussista una assenza di consapevolezza in capo ad esso della esistenza stessa del presupposto della non veridicità del riconoscimento”* ed infine che *“prospettandosi un così ampio spettro di possibili interventi, va altresì riaffermato che il potere di stabilire la natura, la durata e la modulazione del termine per la proposizione dell'impugnazione in esame spetta al legislatore, al quale solo è consentito di operare, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela della identità individuale; bilanciamento che, peraltro, si è mosso (nella presente realtà sociale) piuttosto nella direzione (opposta*

*rispetto a quella auspicata dal rimettente) della tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale”*

Le argomentazioni esposte dal giudice delle leggi non consentono di aderire alla tesi dell'appellante, secondo il quale sarebbe una soluzione costituzionalmente orientata quella di prevedere un ordinario termine di prescrizione decennale della azione; e si deve anche considerare che alle materie sottratte alla disponibilità delle parti, qual è lo *status*, meglio si addice il regime della decadenza, che rende applicabile il disposto dell'art. 2969 c.c. Deve inoltre osservarsi che il legislatore ha già nella sostanza operato la scelta di cui tratta la ordinanza della Corte Costituzionale sopra ricordata: la legge 219/2012, che ha in genere riformato la materia, equiparando lo status di figlio nato dal matrimonio a quello di figlio di genitori non coniugati, conferisce delega al governo, di modificare, tra gli altri, anche lo stesso art. 263 c.c., con uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, e, nel caso specifico, di prevedere un "*termine di decadenza per l'esercizio dell'azione*" per tutti i legittimati, salvo che per il figlio. Alla data odierna, il governo sta esercitando la delega, poiché ha approvato, in via preliminare, in data 12 luglio 2013, un testo di decreto legislativo che, tra l'altro, riforma l'art. 263 c.c. nel senso che l'azione resta imprescrittibile per il figlio, ma viene introdotto un termine di decadenza che determina la improponibilità della azione oltre i cinque anni dalla annotazione ("*L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento*"). Così facendo si pone anche -ovviamente- un problema di disciplina transitoria, in particolare per le azioni che sono già state proposte; e lo stesso testo di decreto legislativo dispone, quanto alla disciplina transitoria, che, pur applicandosi la norma anche ai figli nati prima della entrata in vigore della legge 219/2012, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sicché, a riforma completata, dovrà decorrere un primo quinquennio, oltre il quale si consolideranno tutti i riconoscimenti di figli nati fuori dal matrimonio (già figli naturali) di vecchia data; ma entro questo quinquennio, le azioni già promosse e quelle promuovende non possono essere considerate soggette a decadenza. Pur se il decreto legislativo non è ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, la lettura complessiva della ordinanza 7/2012 della Corte Costituzionale, della delega al governo contenuta nella legge 219/2012 e il testo approvato in C.d.M. il 12.7.2013, rendono evidente qual è la strada tracciata per eliminare, nel contesto evolutivo della coscienza sociale, le residue discriminazioni tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio. La scelta di rimettere al legislatore una nuova regolazione della materia, comporta che al legislatore stesso è rimessa anche la scelta di dare una adeguata regolazione ai rapporti pendenti. Il riferimento all'evolversi della coscienza collettiva, operato dalla Corte Costituzionale, non è casuale: la nostra Costituzione è dotata di sufficiente elasticità per adattarsi ai tempi e la progressiva sostituzione delle leggi non più rispondenti alla coscienza sociale è una scelta meno radicale di quella della espunzione dall'ordinamento, con efficacia retroattiva, delle norme ritenute incostituzionali. Scelta meno radicale che, in questo caso, la Corte Costituzionale ha mostrato di condividere, anzi essa stessa ha dato una indicazione in questo senso, che ha orientato le scelte operate dalla legislatore.

In questo contesto non vi è spazio, pertanto, per la eccezione di costituzionalità sollevata dall'appellante, né per proporre l'applicazione del termine di prescrizione decennale.

Il motivo di appello è quindi da rigettare. L'appellante non contesta la verità biologica accertata in primo grado, ove si è appurato che egli non è stato generato da L. F., e la sua pretesa di mantenere lo *status* avuto per oltre venti anni non può trovare accoglimento, né può rimettersi la questione alla Corte Costituzionale, per i motivi sopra esposti. Quanto poi alla dedotta carenza di interesse è più che evidente che chi propone l'azione vuole ristabilire la verità della filiazione non solo come fatto storico, ma anche produrne le conseguenze giuridiche, prima fra tutte la esclusione dai diritti successori, il che non osta a che si possano mantenere rapporti amichevoli ed anche affettuosi con la persona che è stata trattata da figlio e con i suoi discendenti.

Con il secondo motivo di appello la parte lamenta che sia stata respinta la sua richiesta di risarcimento del danno, perché il L. lo ha riconosciuto senza ricorrere ad accertamenti preventivi e poi ha impugnato il riconoscimento dopo venticinque anni. Tuttavia, per potersi applicare l'art. 2043 c.c. occorre che il comportamento, doloso o colposo, sia *contra jus* e determini un danno *iniuria datum*. Non si può accordare invece il risarcimento del danno se l'autore si è limitato ad esercitare un diritto. Riconoscere un figlio è un diritto e nessuna norma impone preventivi accertamenti biologici, così come è un diritto impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità. L. F. ha dato una spiegazione più che plausibile del suo comportamento, e cioè che la moglie (sposata successivamente) gli ha confessato, in punto di morte, che il figlio riconosciuto non era suo, e non si prova, né invero si allega, che il diritto al riconoscimento sia stato esercitato strumentalmente ed a fini illeciti, (ad esempio per commettere un reato) e pertanto la domanda è infondata.

Con un ulteriore motivo di appello si lamenta che il primo giudice abbia ritenuto il difetto di connessione tra la domanda principale e la richiesta di risarcimento danni avanzata da L. S. perché non gli è stato consentito di vedere la madre morente. Secondo l'appellante vi sarebbe un evidente collegamento di fatto tra la decisione di impugnare il riconoscimento ed il non consentire al figlio di vedere la madre (moglie dell'appellato) in punto di morte. Si tratta, appunto come sostiene l'attore, di un (eventuale) mero collegamento di fatto o per meglio dire di una (possibile) motivazione interiore del L., che, come tutti i fenomeni che si esauriscono in *interiore homine*, non rilevano per il diritto. Il collegamento che consente di proporre la domanda riconvenzionale deve essere giuridico e cioè la domanda deve dipendere dal titolo dedotto in giudizio dall'attore; nella fattispecie il collegamento con il titolo dedotto in giudizio, come ritenuto dal giudice di primo grado, con motivazioni che possono intendersi qui richiamate perché condivise dalla Corte, è assente.

Ne consegue il rigetto anche di questo motivo di appello.

In primo grado l'accoglimento della riconvenzionale sul mantenimento del cognome e l'obiettivo incertezza della veridicità del riconoscimento, risolta con un accertamento tecnico, giustificano pienamente, come ritenuto dal primo giudice, la compensazione delle spese, lasciando le spese di consulenza a carico dell'attore anticipatario. In appello la particolare complessità della questione di legittimità costituzionale, che ha reso necessaria anche la valutazione del nuovo intervento della Corte Costituzionale e delle prospettive di riforma legislativa, giustificano la totale compensazione anche delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata  
Compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22 luglio 2013

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

dott. Rita Russo

dott. Pietro Zappia

IL CASO.it